



Pensione Reale *Classic*

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO
DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE

Istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5108

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

 **REALE
MUTUA**

PENSIONE REALE CLASSIC

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP al n. 5108

Condizioni generali di contratto

Sommario

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	1
Art. 1 - Oggetto	1
Art. 2 - Dichiarazioni dell'aderente	1
Art. 3 - Destinatari	1
Art. 4 - Conclusione, modalità di perfezionamento ed entrata in vigore del contratto	1
Art. 5 - Diritto di recesso	1
Art. 6 - Contributi	2
Art. 7 - Lettera di conferma di investimento	3
Art. 8 - Costi gravanti sul contributo	3
Art. 9 - Flessibilità del versamento dei contributi	3
Art. 10 - Impiego dei contributi e gestione delle risorse	4
1) Gestione interna separata "Previdenza Reale"	4
2) Fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e "Reale Linea Futuro"	5
Art. 11 - Operazioni di riallocazione e nuova ripartizione dei contributi	7
Art. 12 - Profilo di investimento predefinito - "Life Cycle"	8
Art. 13 - Anticipazioni	9
Art. 14 - Riscatto della posizione individuale	9
Art. 15 - Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	10
Art. 16 - Trasferimento della posizione individuale	11
1) Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare	11
2) Trasferimento da altre forme di previdenza complementare	11
Art. 17 - Prestazione pensionistica	12
Rendita a durata definita	14
Prelievi liberamente determinabili	14
Art. 18 - Rivalutazione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia	15
Art. 19 - Beneficiari	15
Art. 20 - Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua	16
Art. 21 - Spese	16

Art. 22 - Basi tecniche di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia	17
1) Basi demografiche e finanziarie.....	17
2) Rivedibilità delle basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione.....	17
3) Rivedibilità delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione	17
Art. 23 - Limiti e condizioni delle modifiche	18
Art. 24 - Modalità di comunicazione delle eventuali variazioni all'aderente.....	18
Art. 25 - Dichiarazioni dell'aderente ai fini fiscali	18
Art. 26 - Normative FATCA e CRS	18
Art. 27 - Documentazione necessaria per i pagamenti da parte di Reale Mutua.....	19
Decesso dell'aderente	19
Riscatto parziale o totale del contratto (inoccupazione, invalidità permanente)	20
Anticipazioni	20
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	20
Trasferimento verso altra forma pensionistica	20
Liquidazione della prestazione pensionistica	21
Art. 28 - Tempistiche per i pagamenti da parte di Reale Mutua.....	21
Art. 29 - Oneri fiscali.....	21
Art. 30 - Pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità	21
Art. 31 - Foro competente	22
SEZIONE B - REGOLAMENTO DEI FONDI DI INVESTIMENTO	23
Art. 1 - Regolamento della gestione separata "Previdenza Reale"	23
1) Costituzione e denominazione del Fondo	23
2) Verifica contabile del Fondo	23
3) Obiettivi e politiche di investimento	23
4) Determinazione del rendimento.....	24
5) Modifiche al regolamento.....	24
6) Fusione o incorporazione con altri Fondi.....	25
Art. 2 - Regolamento del fondo interno "Reale Linea Equilibrio"	25
1) Aspetti generali	25
2) Obiettivi	25

3)	Caratteristiche.....	25
4)	Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota.....	26
5)	Spese.....	27
6)	Modifiche regolamentari	27
7)	Rendiconto della gestione	27
8)	Fusione con altri fondi interni.....	28

Art. 3 - Regolamento del fondo interno “Reale Linea Futuro” 28

1)	Aspetti generali	28
2)	Obiettivi	28
3)	Caratteristiche.....	29
4)	Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota.....	30
5)	Spese.....	30
6)	Modifiche regolamentari	31
7)	Rendiconto della gestione	31
8)	Fusione con altri fondi interni.....	31

Art. 4 - Regolamento della gestione separata “Previ Reale” 31

1)	Costituzione e denominazione del Fondo	31
2)	Verifica contabile del Fondo	31
3)	Obiettivi e politiche di investimento	32
4)	Determinazione del rendimento.....	32
5)	Modifiche al regolamento.....	33
6)	Fusione o incorporazione con altri Fondi.....	33

SEZIONE C - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA..... 34

Art. 1 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile 34

Art. 2 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 5 anni e successivamente vitalizia..... 35

Art. 3 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 10 anni e successivamente vitalizia..... 36

Art. 4 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 15 anni e successivamente vitalizia..... 37

SEZIONE A - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto

PENSIONE REALE CLASSIC è un Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP), finalizzato a erogare trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi dell'art. 13 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 - Dichiarazioni dell'aderente

Reale Mutua emette il contratto in base alle dichiarazioni rese dall'aderente nel modulo di adesione. Tali dichiarazioni devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, della data di erogazione della prestazione pensionistica e delle somme dovute da Reale Mutua.

Art. 3 - Destinatari

L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale a coloro a cui manchi almeno un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 4 - Conclusione, modalità di perfezionamento ed entrata in vigore del contratto

Per la sottoscrizione del contratto l'aderente deve compilare e firmare il modulo di adesione.

L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.

Il contratto PENSIONE REALE CLASSIC prevede tre diversi comparti in cui è possibile investire i contributi, secondo la ripartizione da indicare nel modulo di adesione:

1. la gestione interna separata "Previdenza Reale";
2. il fondo interno "Reale Linea Equilibrio";
3. il fondo interno "Reale Linea Futuro".

In alternativa, l'aderente può scegliere il profilo Life Cycle, secondo le modalità dettagliate al successivo art. 12.

Il contratto si intende concluso nel momento in cui Reale Mutua rilascia all'aderente la lettera di conferma dell'adesione, nella quale viene riportata la data di decorrenza del contratto.

Il prodotto prevede, in caso di decesso dell'aderente, la corresponsione di un capitale aggiuntivo pari al 3,50% della somma dei contributi versati nei fondi interni, al netto delle spese di adesione ("Garanzia Eredi"). L'importo massimo erogato è pari a 52.000 €.

Il versamento del primo contributo, necessario per il perfezionamento e l'entrata in vigore del contratto, deve essere effettuato entro 6 mesi dalla conclusione del contratto stesso.

Art. 5 - Diritto di recesso

L'aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui esso è concluso. Il recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata a Reale Mutua, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, oppure trasmessa tramite pec all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it, allegando copia della documentazione di adesione al Piano Individuale Pensionistico con eventuali appendici.

Il recesso libera l'aderente e Reale Mutua da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di Reale Mutua.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Reale Mutua rimborsa all'aderente il contributo da questi eventualmente già corrisposto, al netto delle spese di adesione sostenute.

Art. 6 - Contributi

Il contratto può essere sottoscritto nelle seguenti forme:

- contributi ricorrenti volontari, con possibilità di effettuare i versamenti con periodicità mensile, trimestrale, semestrale o annuale, senza applicazione di interessi dovuti alla rateazione;
- versamento del TFR o altri contributi versati per il tramite del datore di lavoro;
- versamenti integrativi volontari.

Al momento dell'adesione, l'aderente può scegliere di attivare il profilo Life Cycle descritto al successivo art. 12 oppure fissa le percentuali di suddivisione del contributo da ripartire nei comparti di investimento.

Il versamento del primo contributo è effettuato direttamente presso l'agenzia entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, con le modalità indicate all'interno del modulo di adesione.

Se il pagamento del contributo non è effettuato entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, Reale Mutua può risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non effettui un versamento entro 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa.

Reale Mutua può avvalersi della clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione a seguito dell'applicazione delle spese annuali.

L'aderente può scegliere di attivare il pagamento del piano di contributi ricorrenti volontari mediante addebito diretto SDD. Se scelta la periodicità di pagamento mensile, che prevede come unica modalità di pagamento l'addebito diretto SDD, l'aderente deve versare in unica soluzione l'importo relativo ai contributi del primo trimestre.

Il pagamento dei contributi successivi al primo è effettuato:

- mediante pagamento in agenzia, con esclusione dei piani di versamento con frequenza mensile, con:
 - assegno circolare o bancario con clausola di non trasferibilità intestato all'agenzia;
 - bonifico bancario o postale intestato all'agenzia;
 - carta di debito o carta di credito;
 - bollettino postale con conto corrente intestato all'agenzia;
- mediante addebito diretto SDD (SEPA Direct Debit).

Per attivare la modalità di pagamento mediante addebito diretto SDD, l'aderente deve firmare l'apposito modulo (Mandato per Addebito Diretto Sepa Core) con cui autorizza l'addebito dell'importo relativo al contributo pattuito alle scadenze prestabilite. Nel caso in cui l'addebito non dovesse andare a buon fine (insoluto), l'aderente potrà pagare il contributo pattuito in agenzia.

Se l'aderente dovesse variare, per qualsiasi motivo, le coordinate del conto su cui addebitare i contributi prelevati tramite SDD, ne deve dare tempestiva notizia all'agenzia, che provvede a far sottoscrivere un nuovo modulo di autorizzazione riportante le nuove coordinate bancarie. La variazione ha effetto, al più tardi, dopo 2 mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la periodicità dei versamenti.

Reale Mutua provvede a trasmettere annualmente all'Anagrafe Tributaria il codice fiscale del primo intestatario del conto corrente indicato sul Mandato per Addebito Diretto Sepa Core sottoscritto con la Compagnia.

Per contributi di importo superiore a 200.000 € il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla Società Reale Mutua di Assicurazioni presso Banca Reale S.p.A. – IBAN: IT0600313801000000012992558, indicando come causale “PENSIONE REALE CLASSIC – COGNOME, NOME E CODICE FISCALE DELL'ADERENTE”.

Art. 7 - Lettera di conferma di investimento

Reale Mutua provvede a comunicare all'aderente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote o, in caso di investimento nella sola gestione interna separata, dalla data dell'investimento, l'ammontare del contributo di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, i comparti su cui è stato ripartito il contributo e, nei casi in cui il versamento è ripartito in uno o più fondi interni il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione.

Le stesse informazioni sono trasmesse anche con riferimento ai versamenti dei contributi successivi.

Art. 8 - Costi gravanti sul contributo

Caricamento per spese di adesione	50 €
Caricamento sul contributo	Pari all'1,75% di ciascun contributo versato (contributi dell'aderente, del datore di lavoro compresi gli eventuali flussi di TFR), al netto delle spese di adesione relativamente al primo contributo, prelevato all'atto di ciascun versamento, compresi gli eventuali versamenti aggiuntivi, con esclusione dei trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche. E' prevista l'applicazione su ciascun singolo versamento di un importo minimo di 5 €.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

Tale riduzione delle spese si applica anche ai dipendenti e ai familiari, così come definiti dai rispettivi C.I.A., delle Società Reale Mutua di Assicurazioni, Banca Reale S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale Ites S.r.l. e Blue Assistance, facenti parte del gruppo di appartenenza della Società istitutrice del Fondo.

Art. 9 - Flessibilità del versamento dei contributi

L'aderente può richiedere le seguenti variazioni riguardanti i versamenti successivi al primo.

- **Variazione di importo:** in qualsiasi momento può essere variato l'importo del contributo ricorrente volontario, sia in aumento sia in diminuzione. La variazione ha effetto dalla prima ricorrenza periodica purché siano trascorsi 2 mesi dalla data di richiesta.
- **Variazione di periodicità:** trascorsi i primi 3 mesi, può essere in qualunque momento variata la periodicità dei contributi ricorrenti volontari; tale variazione ha effetto compatibilmente con la ricorrenza anniversaria e deve essere inoltrata con almeno 2 mesi di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.
- **Variazione delle percentuali stabilite:** può essere fissata una diversa ripartizione del contributo ricorrente volontario investito nei comparti di investimento; tale variazione può essere richiesta dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto o dall'ultima riallocazione e ha effetto dalla prima ricorrenza periodica successiva alla data della richiesta, purché siano trascorsi 2 mesi dalla stessa. In alternativa, l'aderente può richiedere l'attivazione del profilo Life Cycle, descritto al successivo art. 12.

- **Sospensione dei contributi e ripresa dei versamenti periodici:** in qualsiasi momento l'aderente può interrompere i contributi ricorrenti volontari senza alcuna penalizzazione, tramite richiesta scritta da presentare a Reale Mutua almeno 2 mesi prima della data di scadenza della rata dalla quale intende interrompere il pagamento e compatibilmente con la periodicità in vigore al momento dell'interruzione. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di versamento del TFR, qualora l'aderente abbia optato per la devoluzione dello stesso alla previdenza complementare e la possibilità per l'aderente di effettuare versamenti integrativi volontari. In qualsiasi momento successivo alla sospensione, l'aderente, con le stesse modalità e tempi indicati per la sospensione, può riprendere il pagamento dei contributi.

Art. 10 - Impiego dei contributi e gestione delle risorse

Nel corso della fase di accumulo i contributi versati dall'aderente vengono investiti nei tre possibili comparti: gestione interna separata "Previdenza Reale", fondo interno "Reale Linea Equilibrio" e fondo interno "Reale Linea Futuro". La posizione dell'aderente è determinata dalla somma di due componenti:

- capitale assicurato, ossia la parte di contributi investita nella gestione interna separata comprensiva di eventuali rivalutazioni;
- valore delle quote, ossia la parte di contributi investita in quote in uno o più fondi interni moltiplicata per il valore unitario della quota di ciascun fondo.

1) Gestione interna separata "Previdenza Reale"

I contributi versati, al netto dei caricamenti, sono investiti principalmente in strumenti finanziari (azioni, titoli di stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento e strumenti monetari), sulla base della politica di investimento definita per la gestione interna separata "Previdenza Reale", e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. La data di valorizzazione di ogni contributo investito nella gestione interna separata coincide:

- per il primo versamento contestuale all'emissione, con la data di decorrenza del contratto;
- per i versamenti di contributi ricorrenti volontari successivi, con la data della procedura di investimento;
- per le altre tipologie di versamenti successivi al primo versamento, con la data effetto del versamento stesso.

Il regolamento della gestione interna separata è riportato nella successiva sezione B "Regolamento della gestione separata Previdenza Reale".

Le informazioni sulle caratteristiche della gestione interna separata "Previdenza Reale" sono riportate nell'apposita sezione della Nota informativa "Informazioni sull'andamento della gestione".

a) Rivalutazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno in base al rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata "Previdenza Reale" che Reale Mutua pubblica sul proprio sito web. Con riferimento al "Regolamento della gestione separata Previdenza Reale" riportato alla successiva sezione B, la ricorrenza anniversaria del contratto coincide con il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'intera durata contrattuale il rendimento annuo attribuito è pari al 100% del rendimento certificato della gestione interna separata "Previdenza Reale", diminuito nella misura di 1,5 punti percentuali, prelevato alla fine di ciascun anno di rilevazione.

Il tasso di rendimento della gestione interna separata “Previdenza Reale” utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale è determinato considerando il periodo di osservazione che va dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno in corso.

La rivalutazione del capitale maturato è effettuata in regime di capitalizzazione composta al tasso di rendimento annuo attribuito. In caso di decesso dell’aderente, prestazione pensionistica, riscatto, anticipazione, trasferimento e riallocazione (switch o Life Cycle), la posizione individuale investita in gestione separata è rivalutata tenendo conto del numero di mesi trascorsi dal 31 dicembre dell’anno precedente. Il capitale rivalutato è riproporzionato in presenza di eventuali riscatti parziali o anticipazioni. In relazione al periodo che intercorre tra la data del 31 dicembre dell’anno precedente e la data di ricezione da parte di Reale Mutua della richiesta corredata dalla relativa documentazione completa (in caso di Life Cycle, la data in cui viene effettuata la riallocazione automatica della posizione), viene considerato il tasso di rendimento corrispondente ai dodici mesi antecedenti il terzo mese che precede quello della data di ricezione della richiesta.

Ad esempio, in caso di richiesta di anticipazione ricevuta da Reale Mutua nel mese di agosto, il tasso di rendimento della gestione interna separata “Previdenza Reale” utilizzato per il calcolo della rivalutazione tra il 31 dicembre dell’anno precedente e la data di ricezione da parte di Reale Mutua della richiesta è determinato considerando il periodo di osservazione che va dal 1° maggio dell’anno precedente al 30 aprile dell’anno in corso.

Per tutti i versamenti, il tasso annuo di rivalutazione è calcolato tenendo conto del numero di mesi trascorsi dalla data di versamento fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Il contratto riconosce un tasso di rivalutazione minimo garantito pari allo 0% sul capitale assicurato iniziale, nei seguenti casi:

- prestazione pensionistica;
- decesso;
- invalidità totale e permanente;
- inoccupazione superiore a 48 mesi;
- trasferimento ad altra forma pensionistica in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche del fondo.

Il rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa relativi all'ultimo anno solare sono disponibili sul sito internet di Reale Mutua all'indirizzo www.realemutua.it.

b) Costi prelevati dal rendimento della gestione separata

Oltre alla commissione di rivalutazione annua sopra riportata, sul patrimonio possono gravare anche le spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del Fondo.

c) Disinvestimento del capitale assicurato e importo disponibile

Il disinvestimento e il pagamento del capitale investito sono effettuati entro 30 giorni da quando Reale Mutua riceve la richiesta di liquidazione corredata dalla relativa documentazione completa.

2) Fondi interni “Reale Linea Equilibrio” e “Reale Linea Futuro”

a) Attribuzione del numero di quote e valore unitario delle quote

Il contributo versato, al netto dei caricamenti, ripartito nei fondi interni con la percentuale scelta dall'aderente, viene diviso per il valore unitario delle quote di ciascun fondo; il risultato, troncato alla terza cifra decimale, è il numero di quote attribuito al contratto per ogni fondo scelto.

Il valore unitario di ogni quota corrisponde:

- per il primo versamento a quello del secondo giorno lavorativo della settimana successiva al giorno del versamento;
- per i versamenti di contributi ricorrenti volontari successivi, a quello del secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla procedura di investimento;
- per le altre tipologie di versamenti successivi al primo versamento, a quello del secondo giorno lavorativo della settimana successiva alla data effetto del versamento.

Il valore unitario delle quote dei singoli fondi interni viene determinato settimanalmente e pubblicato sul sito internet www.realemutua.it.

Il valore di quota di ogni singolo fondo è pari al patrimonio netto diviso per il numero di quote componenti ogni singolo fondo, relativo al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino a una nuova attribuzione.

Reale Mutua, al fine della comparabilità con le altre forme pensionistiche complementari, determina il valore delle posizioni individuali anche alla fine di ciascun mese con il calcolo di uno specifico valore di quota.

b) Mancata valorizzazione

In caso di eventi che possano provocare rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione o mancata rilevazione del valore delle quote, i pagamenti di Reale Mutua, relativi alla componente della posizione individuale investita nei fondi interni, vengono rinviati fino a quando la valorizzazione si rende nuovamente disponibile.

c) Costi gravanti sul patrimonio dei fondi interni

Sul patrimonio di ciascun fondo interno gravano i seguenti costi, considerati nel valore di quota a ogni valorizzazione e prelevati trimestralmente dal patrimonio del fondo.

Reale Linea Equilibrio	1,70% su base annua
Reale Linea Futuro	2,20% su base annua

Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio dei fondi possono gravare anche le spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del Responsabile del Fondo, per la parte di competenza del fondo.

Il regolamento dei singoli fondi è riportato nella successiva sezione B "Regolamento dei fondi di investimento".

Reale Mutua si riserva la facoltà di ampliare la scelta dei fondi di investimento.

d) Giorno di riferimento per il disinvestimento e importo disponibile

Il disinvestimento viene effettuato considerando, come giorno di riferimento, il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte di Reale Mutua, della richiesta di liquidazione corredata della relativa documentazione completa.

L'importo disponibile, relativo ai fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e "Reale Linea Futuro", è pari al prodotto del numero delle quote attribuite al contratto per il valore unitario delle singole quote, valutato nel giorno di riferimento.

Data la natura dell'investimento in questi fondi, la prestazione non è predeterminata, ma è definita in base al controvalore delle quote; pertanto, può risultare anche inferiore ai contributi complessivamente versati.

Art. 11 - Operazioni di riallocazione e nuova ripartizione dei contributi

L'aderente, trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto o dalla data dell'ultima riallocazione dell'investimento (Switch), può modificare la scelta di investimento precedentemente espressa, trasferendo tutto o parte del proprio investimento tra i diversi comparti, purché non siano in corso altre operazioni di liquidazione (es. anticipazioni) o non ci siano rate con quote in attesa di valorizzazione.

Alle stesse condizioni, è possibile richiedere la modifica della ripartizione dei contributi ricorrenti volontari successivi alla data della richiesta di variazione, anche lasciando inalterata la composizione del patrimonio già investito.

Per l'esercizio delle suddette facoltà l'aderente può rivolgersi alla propria agenzia di riferimento o direttamente a Reale Mutua accedendo alla propria area riservata o inviando il modulo di richiesta di riallocazione o di variazione delle percentuali del contributo da investire via pec all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it, con l'indicazione delle nuove percentuali di ripartizione del proprio patrimonio o del contributo tra i comparti.

L'operazione di riallocazione è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) **trasferimento totale o parziale delle quote dai fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e/o "Reale Linea Futuro" al comparto gestione interna separata "Previdenza Reale"**: disinvestimento effettuato il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di variazione e in pari data reinvestimento del controvalore delle quote nella gestione interna separata. La valorizzazione dell'importo da trasferire è effettuata sulla base del valore unitario delle singole quote, rilevato nel giorno di riferimento.
- b) **trasferimento totale o parziale dal comparto gestione interna separata "Previdenza Reale" ai fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e/o "Reale Linea Futuro"**: disinvestimento del capitale maturato nella gestione interna separata, valutato alla data di ricezione della richiesta con i criteri definiti al precedente art. 10.1. Il capitale è reinvestito nei fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e "Reale Linea Futuro" sulla base del valore unitario delle singole quote rilevato al 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta.
- c) **trasferimento totale o parziale tra i fondi interni "Reale Linea Equilibrio" e "Reale Linea Futuro"**: disinvestimento di tutte o parte delle quote accreditate da un fondo interno e reinvestimento delle quote nell'altro fondo interno. Il giorno di riferimento per il disinvestimento è il 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di variazione. Nel medesimo giorno il controvalore delle quote è reinvestito nell'altro fondo sulla base del valore unitario delle singole quote rilevato nel giorno di riferimento.

In caso di richiesta di nuova ripartizione dei contributi, i versamenti ricorrenti volontari successivi saranno suddivisi tra i comparti sulla base della nuova ripartizione scelta dall'aderente. Eventuali contributi aggiuntivi, di natura datoriale e trasferimenti da altre forme previdenziali, saranno investiti secondo la medesima ripartizione salvo diversa disposizione dell'aderente.

A operazione di riallocazione e/o di nuova ripartizione avvenuta, Reale Mutua invia all'aderente una comunicazione con le informazioni riepilogative della nuova ripartizione dell'investimento.

Per ogni operazione di riallocazione e/o nuova ripartizione è previsto un costo di 15 €.

Art. 12 - Profilo di investimento predefinito - “Life Cycle”

Al momento dell'adesione a PENSIONE REALE CLASSIC o in un momento successivo, l'aderente può scegliere il profilo di investimento predefinito (Life Cycle).

Se il profilo Life Cycle è attivo, Reale Mutua provvede automaticamente all'allocazione del patrimonio e al riparto dei contributi versati, secondo le percentuali indicate nella tabella riportata di seguito, ridefinendo le relative quote di patrimonio e di contributi futuri investiti nella gestione interna separata “Previdenza Reale” e nei fondi interni “Reale Linea Equilibrio” e “Reale Linea Futuro”.

Fasce d'età	Gestione interna separata “Previdenza Reale”	Fondo “Reale Linea Equilibrio”	Fondo “Reale Linea Futuro”
0-29 anni (compresi)	0%	10%	90%
30-39 anni (compresi)	10%	40%	50%
40-49 anni (compresi)	30%	40%	30%
50-59 anni (compresi)	40%	40%	20%
60-64 anni (compresi)	60%	40%	0%
>=65 anni	100%	0%	0%

L'allocazione delle disponibilità e la ripartizione dei contributi è variabile in funzione dell'età raggiunta dell'aderente; tale ripartizione è pertanto automaticamente aggiornata da Reale Mutua, ridistribuendo gradualmente il patrimonio verso una configurazione di rischio via via meno elevata, salvo diversa esplicita disposizione dell'aderente.

A seguito del compimento delle età indicate nella tabella, il profilo Life Cycle comporta la modifica delle percentuali di ripartizione con effetto sui versamenti futuri di qualsiasi natura a partire dalla settimana successiva a quella del compleanno purché non siano in corso operazioni di liquidazione (es. anticipazioni) o non ci siano rate con quote in attesa di valorizzazione. Sulla base delle stesse percentuali, sarà effettuata l'allocazione della posizione individuale.

Reale Mutua, almeno 60 giorni prima che l'aderente compia un'età che rientra in una nuova fascia prevista dal profilo Life Cycle, invia all'aderente una comunicazione che riporta le nuove percentuali di ripartizione previste per quella fascia d'età. L'aderente può richiedere, tramite area riservata, pec all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it o rivolgendosi alla propria agenzia di fiducia, eventuali modifiche delle previste aliquote, disattivando il profilo Life Cycle. Il Life Cycle sarà disattivato compatibilmente con le tempistiche richieste dall'operazione.

Reale Mutua non invierà suddetta comunicazione qualora all'aderente manchino meno di 60 giorni al compimento dell'età che rientra in una nuova fascia prevista dal profilo Life Cycle al momento della sua attivazione.

Resta ferma la facoltà dell'aderente di richiedere in ogni momento l'attivazione o disattivazione del profilo Life Cycle a condizione che siano comunque trascorsi almeno 12 mesi dall'emissione del contratto, dall'ultima richiesta di riallocazione o dall'attivazione del profilo Life Cycle.

A seguito di ogni operazione di riallocazione, Reale Mutua fornisce all'aderente una comunicazione con le informazioni riepilogative della nuova ripartizione dell'investimento.

L'aderente che ha scelto il profilo Life Cycle ha, inoltre, la possibilità di effettuare una riallocazione volontaria (Switch), purché siano trascorsi almeno 12 mesi dall'attivazione del Life Cycle; in tal caso, verrà disattivato il profilo di investimento predefinito.

Il meccanismo di ripartizione automatico delle disponibilità ha un costo di 12 € annui fino alla ricorrenza anniversaria precedente al compimento del 66° anno di età.

Art. 13 - Anticipazioni

Come previsto dall'art. 13 del Regolamento, l'aderente può richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

- a) in qualsiasi momento e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli;
- b) dopo otto anni di iscrizione a una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
- c) dopo otto anni di iscrizione a una qualsiasi forma pensionistica complementare e per un importo massimo liquidabile pari al 30% per ulteriori esigenze.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

In qualsiasi momento l'aderente può reintegrare le anticipazioni richieste mediante versamenti di reintegro.

Le modalità per il versamento dei reintegri sono le medesime dei versamenti dei contributi.

Maggiori informazioni e l'elenco della documentazione necessaria per la richiesta di anticipazioni nelle varie casistiche, sono riportate nel "Documento sulle anticipazioni".

In caso di anticipazione, l'aderente deve specificare da quali comparti (qualora l'investimento sia diversificato) deve essere prelevato l'importo da liquidare.

Per l'esercizio di questa facoltà è previsto un costo pari a 15 €.

Art. 14 - Riscatto della posizione individuale

Come previsto dall'art. 12 del Regolamento e ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto, l'aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto, totale o parziale, della posizione individuale maturata nelle seguenti modalità:

- a) riscatto parziale, nella misura del 50%, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b) riscatto parziale o totale, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (cessazione dello status di lavoratore posseduto al momento dell'adesione o in un momento successivo nel corso del rapporto di partecipazione);
- c) riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
 - 1. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;

2. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
3. decesso dell'aderente.

Con la richiesta di riscatto totale e con la riscossione dell'importo liquidato si determina lo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di riscatto l'importo liquidabile:

- per la parte investita nei fondi interni, è ottenuto moltiplicando il numero delle quote da riscattare per il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte di Reale Mutua di tutta la documentazione necessaria completa e di valorizzazione dell'ultimo versamento contabilizzato;
- per la parte investita nella gestione interna separata, è pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per i mesi interamente trascorsi tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di ricezione da parte di Reale Mutua di tutta la documentazione necessaria completa.

In caso di riscatto parziale l'aderente deve specificare da quali comparti (qualora l'investimento sia diversificato) deve essere prelevato l'importo da riscattare.

Non sono previsti costi di riscatto.

Art. 15 - Prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'aderente in possesso dei sotto indicati requisiti può richiedere che tutta o parte della posizione accumulata sia erogata sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), tramite rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili.

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può richiedere la RITA, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- abbia cessato l'attività lavorativa, risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

L'aderente può decidere la parte del montante accumulato da destinare alla RITA. Se non utilizza l'intero montante accumulato, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita vitalizia sulla porzione residua del montante individuale.

La restante parte di montante accumulato continua a essere gestita da Reale Mutua così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

In entrambi i casi, la posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimane gestita attraverso la gestione interna separata "Previdenza Reale", fatta salva la facoltà per l'aderente di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento della gestione interna separata.

L'erogazione della RITA avviene successivamente all'accettazione della richiesta da parte di Reale Mutua e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'aderente.

Durante l'erogazione della RITA l'aderente, attraverso richiesta scritta, può cambiare comunque il comparto di investimento del residuo montante.

Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale anche qualora vi sia una rendita temporanea in erogazione. In tale caso la RITA viene revocata, con trasferimento dell'intera posizione individuale comprensiva del residuo montante destinato alla RITA revocata.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della rendita temporanea, il residuo montante corrispondente alle rate non ancora erogate, poiché in fase di accumulo, è riscattato con le modalità previste in caso di decesso dell'aderente all'art. 27.

Per l'erogazione della RITA è previsto un costo di 5 € in caso di rate annuali; 3 € in caso di rate semestrali; 2 € in caso di rate trimestrali e 1,50 € in caso di rate mensili.

Art. 16 - Trasferimento della posizione individuale

1) Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a PENSIONE REALE CLASSIC, l'aderente può richiedere il trasferimento di quanto maturato fino a quel momento sul contratto a una delle forme pensionistiche complementari disciplinate dal Decreto nei casi indicati all'art. 12 del Regolamento.

Ai sensi del Decreto, l'aderente può trasferire, anche prima del suddetto periodo minimo di due anni, la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni generali di contratto. La somma disponibile per il trasferimento è pari all'intera posizione individuale maturata, al netto delle spese amministrative. Il trasferimento deve essere effettuato entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di ricezione da parte di Reale Mutua della documentazione completa.

A seguito del trasferimento, il contratto è risolto.

In caso di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare della posizione sulla quale vengano effettuati versamenti TFR o altri contributi datoriali, l'aderente deve comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro, nel momento in cui presenta la richiesta di trasferimento, gli estremi della nuova forma pensionistica complementare.

Per l'operazione di trasferimento è previsto un costo di 50 €.

2) Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

Le posizioni individuali accantonate presso altre forme pensionistiche complementari, istituite ai sensi del Decreto, possono essere trasferite con conseguente applicazione delle presenti condizioni generali di contratto. Le prestazioni corrispondenti alle disponibilità trasferite sono integrate nella posizione individuale senza tuttavia l'applicazione dei costi previsti sui contributi.

Si precisa che il trasferimento da altre forme di previdenza complementare è possibile soltanto se l'aderente ha già sottoscritto il contratto PENSIONE REALE CLASSIC.

Se l'aderente sottoscrive PENSIONE REALE CLASSIC provenendo da altra forma previdenziale integrativa prevista dal Decreto e ha scelto il profilo Life Cycle, la riserva trasferita è ripartita sulla base delle percentuali di investimento in essere sulla posizione al momento del trasferimento. Se, invece, l'aderente non ha scelto il profilo Life Cycle, la riserva trasferita è ripartita sulla base delle percentuali di investimento in essere sulla posizione al momento del trasferimento o secondo una diversa ripartizione scelta dall'aderente.

In caso di trasferimento da altre forme di previdenza complementare della posizione sulla quale vengano effettuati versamenti TFR o altri contributi datoriali, l'aderente deve comunicare tempestivamente al proprio

datore di lavoro, nel momento in cui presenta la richiesta di trasferimento, l'adesione alla nuova forma pensionistica complementare.

Art. 17 - Prestazione pensionistica

Come previsto dall'art. 10 del Regolamento, l'aderente può accedere alle prestazioni pensionistiche complementari assicurate dal presente contratto al momento della maturazione dei requisiti stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione di aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a 3 anni per l'aderente il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti tra stati membri dell'Unione Europea.

L'importo maturato sui fondi interni alla data di raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica è determinato dal prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto e il loro valore unitario. Il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte di Reale Mutua di tutta la documentazione completa e di valorizzazione dell'ultimo versamento contabilizzato. L'importo maturato sulla gestione interna separata alla data di raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica è pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per i mesi interamente trascorsi tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di ricezione da parte di Reale Mutua di tutta la documentazione necessaria completa.

La prestazione pensionistica può essere erogata, a scelta dell'aderente, secondo una delle seguenti modalità previste dalla normativa vigente e dal presente contratto.

In particolare, l'aderente può:

- ottenere il 100% dell'intero valore maturato sotto forma di rendita vitalizia;
- scegliere una delle altre forme di prestazione previste dall'art. 11 del Decreto:
 - rendita a durata definita,
 - prelievi liberamente determinabili;
- ottenere fino al 50% dell'intero importo maturato erogato sotto forma di capitale e la parte restante in rendita vitalizia o in una delle altre forme di prestazione previste dall'art. 11 del Decreto;
- ottenere il 100% dell'intero importo maturato liquidato sotto forma di capitale.

Quest'ultima modalità, tuttavia, è possibile solo se:

- l'aderente risulta assunto antecedentemente al 29/04/1993 ed, entro tale data, iscritto a una forma di previdenza complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n° 421, oppure
- l'importo della rendita vitalizia annua, senza reversibilità, calcolata moltiplicando il 70% dell'importo maturato per i coefficienti di conversione in rendita vitalizia annua calcolati a tasso tecnico 0%, risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le tipologie di rendita vitalizia che l'aderente può scegliere sono:

- a) una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta all'aderente fino a che egli è in vita;
- b) una rendita vitalizia immediata rivalutabile, corrisposta all'aderente finché egli è in vita e, successivamente, reversibile totalmente o parzialmente a favore di una seconda testa designata;
- c) una rendita immediata rivalutabile certa, e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero di anni pari a 5, 10 o 15 all'aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, è corrisposta allo stesso una rendita vitalizia rivalutabile.

Tutte le suddette tipologie di rendita vitalizia sono calcolate applicando al capitale maturato, o a una sua quota parte, coefficienti di conversione relativi all'età e all'anno di nascita.

Tali coefficienti dipendono anche dalla rateazione della rendita vitalizia (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), che è corrisposta sempre in rate posticipate; sono determinati, inoltre, sulla base di un tasso tecnico dello 0% e della tavola demografica (tavola demografica A62). Non è possibile variare la rateazione della rendita vitalizia scelta.

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia, Reale Mutua trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari all'1,25% della rendita stessa, indipendentemente dalla periodicità di erogazione.

Nel caso delle rendite certe influisce sul calcolo del coefficiente anche il numero di anni di certezza del pagamento.

Nel caso di rendite reversibili influiscono sul calcolo del coefficiente anche l'età e l'anno di nascita del reversionario e la percentuale di reversibilità prescelta.

Reale Mutua può modificare le basi tecniche di calcolo dei coefficienti di trasformazione nel corso del contratto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita vitalizia come dettagliato all'art. 22 e all'art. 23.

Reale Mutua, a seguito di ogni variazione dei coefficienti, si impegna a darne comunicazione per iscritto almeno 120 giorni prima della data di decorrenza delle variazioni, descrivendo le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e indicando i nuovi coefficienti di conversione. In caso di variazione peggiorativa, l'aderente può richiedere entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il trasferimento della propria posizione individuale ad altra forma pensionistica o fondo pensione, senza alcun onere amministrativo previsto per le operazioni di trasferimento.

Nella sezione C delle presenti condizioni generali di contratto sono riportati i coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata e in rendita immediata certa e successivamente vitalizia.

Non è possibile richiedere il riscatto della prestazione in caso di erogazione della rendita vitalizia.

Al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l'aderente può optare, in alternativa alla rendita vitalizia, per una delle altre forme di prestazione – alternative alla rendita vitalizia - previste dal Decreto.

Le altre modalità di erogazione della prestazione pensionistica sono:

- la rendita a durata definita;
- i prelievi liberamente determinabili.

Tali modalità sono alternative tra loro e non possono essere richieste congiuntamente.

Le altre forme di prestazione non sono altresì cumulabili con una Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) eventualmente in corso di erogazione.

La scelta effettuata dall'aderente può essere modificata fino alla liquidazione del primo importo. Successivamente la modalità prescelta non è revocabile.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dell'aderente di richiedere, in qualsiasi momento della fase di erogazione, la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia, anche mediante trasferimento della posizione residua presso altra forma pensionistica complementare ove consentito dalla normativa vigente.

Con la richiesta di una delle altre forme di prestazione si conclude la "fase di accumulo" e inizia la "fase di erogazione".

Durante questa fase:

- non è più possibile proseguire la contribuzione sulla posizione, salvo il caso in cui sia attivato un nuovo

rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR;

- non è più possibile esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo, fatta eccezione per lo switch tra comparti e per il trasferimento per la parte di montante convertita in rendita vitalizia.

Il capitale non ancora erogato continuerà ad essere investito nel comparto scelto al momento della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni dell'aderente, nella gestione interna separata "Previdenza Reale" fino al completamento dell'erogazione di tutte le rate. In questo modo, è possibile mantenere una componente di rendimento anche durante la fase di erogazione.

Rendita a durata definita

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata in rate per un periodo determinato. La durata della prestazione è individuata sulla base della speranza di vita residua dell'aderente al momento della richiesta, espressa in anni interi, secondo la tavola di mortalità della popolazione generale ISTAT utilizzata per la definizione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla tabella A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni così determinato è arrotondato per difetto.

Al momento della richiesta l'aderente deve indicare la periodicità delle rate, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Se viene scelta una periodicità diversa da quella annuale e la rata iniziale risulta inferiore a 100 euro lordi, la prestazione potrà essere erogata esclusivamente con periodicità annuale, con conseguente rideterminazione dell'importo della rata iniziale.

Esempio: l'aderente sceglie una periodicità mensile e la rata iniziale risulta pari a 50 €. Reale Mutua erogherà la prestazione all'aderente con periodicità annuale in un'unica soluzione ($50 \times 12 = 600$ €).

A ogni scadenza, la rata è determinata dividendo il montante disponibile alla data di pagamento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante non ancora erogato continua a essere investito; pertanto, l'importo delle rate può variare nel tempo in funzione dell'andamento del comparto in cui il montante residuo è investito.

La rendita a durata definita non assicura un pagamento per tutta la vita dell'aderente. Se l'aderente vive più a lungo della durata della prestazione, il capitale si esaurisce e non saranno erogate ulteriori somme.

Prelievi liberamente determinabili

I prelievi liberamente determinabili consentono all'aderente di richiedere, nel tempo, prelievi a valere sul montante rimasto in gestione, scegliendone importo e tempistica.

Per evitare richieste eccessivamente frequenti o di importo molto esiguo, si prevede un intervallo minimo di tre mesi tra una richiesta di prelievo e la successiva e un importo minimo erogabile pari a 500 € lordi.

I prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non rimosse di una rendita teorica a durata definita. Tale rendita teorica è calcolata in funzione della speranza di vita residua dell'aderente, espressa in anni interi, al momento della richiesta della prestazione, ipotizzando un frazionamento annuale.

Al momento della richiesta di accesso alla prestazione, l'aderente può chiedere l'erogazione di un primo prelievo, il cui importo non può essere superiore alla prima rata della rendita teorica a durata definita. Successivamente, l'importo massimo prelevabile è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle rate di rendita teorica maturate e gli importi già prelevati, tenendo conto dell'andamento del montante rimasto investito. A partire dall'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'aderente può richiedere il prelievo dell'intero montante residuo.

Ogni prelievo riduce il montante residuo e può incidere sull'ammontare delle somme disponibili per le successive erogazioni. Prelevi elevati o ravvicinati possono comportare un più rapido esaurimento della posizione. Inoltre, i prelevi liberamente determinabili non assicurano un pagamento per tutta la vita dell'aderente. Se l'aderente vive più a lungo della durata della prestazione, il capitale si esaurisce e non saranno erogate ulteriori somme.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel "Documento sulle rendite".

Art. 18 - Rivalutazione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia

La rivalutazione della rendita vitalizia, calcolata sulla base dei criteri sopra specificati, è collegata a una forma di gestione degli investimenti contraddistinta con il nome "Previ Reale", separata da quelle delle altre attività di Reale Mutua, il cui regolamento è riportato nella sezione B delle presenti condizioni generali di contratto.

La prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia viene rivalutata a ogni anniversario della data di decorrenza del contratto di rendita. La prestazione alla ricorrenza anniversaria precedente viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata "Previ Reale" diminuito di una commissione di rivalutazione annua pari al 20,00% del rendimento certificato del fondo con il minimo trattenuto pari all'1,00%.

Il tasso di rendimento della gestione interna separata "Previ Reale" è determinato annualmente su un periodo di osservazione di dodici mesi che va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Tale tasso è utilizzato per il calcolo della rivalutazione annuale delle polizze con ricorrenza anniversaria nell'anno solare seguente al termine del periodo di osservazione.

Ad esempio: il tasso di rendimento della gestione interna separata per calcolare la rivalutazione annuale di una polizza con ricorrenza nel 2026 è determinato sul periodo di osservazione che va dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025. La rivalutazione della polizza viene effettuata in regime di capitalizzazione composta.

Consultare il sito internet www.realemutua.it per conoscere il valore del tasso di rendimento determinato per anno di ricorrenza anniversaria.

Il contratto prevede il consolidamento annuo delle prestazioni rivalutate, ossia la rendita maturata non può essere inferiore alla rendita rivalutata all'ultima ricorrenza anniversaria trascorsa.

Art. 19 - Beneficiari

Beneficiari delle prestazioni del presente contratto sono:

- in caso di vita dell'aderente, l'aderente stesso;
- in caso di decesso dell'aderente prima della maturazione della prestazione pensionistica, gli eredi in parti uguali o i soggetti designati dall'aderente, siano essi persone fisiche o giuridiche, secondo le percentuali indicate nella designazione.

Se l'aderente non ha eredi e non ha designato alcun soggetto destinatario della prestazione, la posizione maturata è devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, se l'aderente ha scelto l'erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di rendita reversibile o certa, in caso di decesso dell'aderente stesso in fase di corresponsione della rendita, i destinatari della prestazione diventano, rispettivamente, il soggetto reversionario o i soggetti designati dall'aderente.

L'aderente può in qualsiasi momento effettuare o modificare la designazione beneficiaria.

Nel caso in cui l'aderente abbia optato per una delle altre forme di prestazione pensionistica, alternative alla rendita vitalizia, previste dall'art. 11 del Decreto, al momento della scelta della prestazione deve indicare il soggetto o i soggetti che potranno riscattare il montante residuo in caso di decesso dell'aderente prima del completo esaurimento della posizione. L'aderente può anche confermare i soggetti già indicati per la fase di accumulo. L'indicazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito modulo predisposto da Reale Mutua e può essere in qualsiasi momento revocata o modificata.

In caso di decesso dell'aderente durante la fase di erogazione della prestazione, il montante residuo è attribuito ai soggetti così designati.

Art. 20 - Inoltro delle comunicazioni a Reale Mutua

Le comunicazioni di recesso dal contratto devono essere inviate dall'aderente a Reale Mutua, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, a mezzo posta tramite raccomandata A/R oppure tramite pec all'indirizzo: previdenzacomplementare@pec.realemutua.it.

Se l'aderente, nel corso della durata del contratto, trasferisce la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua, a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere all'aderente, se previsto dall'autorità dello Stato estero della nuova residenza. Se l'aderente omette di comunicare tale variazione, Reale Mutua può richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero.

Per l'inoltro di tutte le altre richieste e comunicazioni, l'aderente può rivolgersi all'agenzia competente, accedere alla propria area riservata o inviare una raccomandata A/R a Reale Mutua o pec all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it.

In caso di decesso dell'aderente, i soggetti designati possono rivolgersi all'agenzia competente o, in alternativa, direttamente a Reale Mutua inviando una pec all'indirizzo previdenzacomplementare@pec.realemutua.it.

Per le richieste di liquidazione, la data di riferimento per il calcolo del valore liquidabile è:

- se inviate a mezzo pec, quella di ricevuta di consegna;
- se presentate all'agenzia competente, quella di presentazione della richiesta a Reale Mutua;
- se trasmesse a Reale Mutua tramite area riservata, quella di apertura della richiesta.

Art. 21 - Spese

L'adesione a PENSIONE REALE CLASSIC prevede le seguenti spese:

- a) Spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo pari a 50 €.
- b) Spese relative alla fase di accumulo:
 - direttamente a carico dell'aderente: un costo in percentuale sui contributi versati (al netto delle spese di adesione relativamente al primo contributo) pari all'1,75% con l'applicazione su ciascun singolo versamento di un importo minimo di 5 €. Sono esclusi quelli derivanti dal trasferimento da altra forma previdenziale complementare;
 - indirettamente a carico dell'aderente: un costo pari all'1,50% come prelievo sul rendimento della gestione interna separata;
 - indirettamente a carico dell'aderente: un costo pari all'1,70% su base annua per "Reale Linea Equilibrio" e al 2,20% su base annua per "Reale Linea Futuro" come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio dei fondi interni.

- c) Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti da Reale Mutua:
- in cifra fissa sulla posizione individuale trasferita, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare: un costo pari a 50 €;
 - in cifra fissa per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la gestione interna separata e i fondi interni e/o la nuova ripartizione dei contributi: un costo pari a 15 €;
 - in cifra fissa per le anticipazioni: 15 €;
 - in cifra fissa per l'attivazione e la gestione del profilo Life Cycle: un costo pari a 12 € annui fino alla ricorrenza anniversaria precedente al compimento del 66° anno di età;
 - in cifra fissa in caso di prestazione erogata in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata: un costo di 5 € per rate annue; di 3 € per rate semestrali; di 2 € per rate trimestrali e di 1,50 € per rate mensili.
- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite vitalizie:
- spese applicate nel calcolo del coefficiente di conversione: 1,25% sull'annualità della rendita;
 - commissione di rivalutazione annua: 20,00% trattenuto dal rendimento della gestione interna separata con un minimo trattenuto dell'1,00%.
- d-bis) Spese in cifra fissa relative alla fase di erogazione delle altre prestazioni pensionistiche, diverse dalla rendita vitalizia, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
- un costo trattenuto direttamente da ciascuna rata di rendita a durata definita erogata: 5 € per rate annue; 3 € per rate semestrali; 2 € per rate trimestrali; 1,50 € per rate mensili.
 - un costo trattenuto direttamente da ciascun prelievo libero erogato: 2€.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

Tale riduzione delle spese si applica anche ai dipendenti e ai familiari, così come definiti dal C.I.A di Società Reale Mutua di Assicurazioni, Banca Reale S.p.A., Reale Immobili S.p.A., Reale Ites S.r.l. e Blue Assistance, facenti parte del gruppo di appartenenza della Società istitutrice del Fondo.

Art. 22 - Basi tecniche di determinazione dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia

1) Basi demografiche e finanziarie

I coefficienti di conversione in rendita vitalizia del capitale maturato alla scadenza della fase di accumulo, indicati nel "Documento sulle rendite", sono determinati utilizzando la tavola demografica per rendite immediate (tavola demografica A62) con ponderazione del 50% per i maschi e del 50% per le femmine distinta per anno di nascita e riconoscendo un tasso tecnico annuo dello 0% (base finanziaria), che costituisce pertanto la garanzia minima di rivalutazione della corrispondente rendita.

2) Rivedibilità delle basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione

Reale Mutua si riserva il diritto di modificare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia sulla base dell'eventuale variazione delle probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte da qualificati organismi pubblici (quali ad esempio ISTAT, Ministeri, Autorità di Controllo, Ragioneria Generale dello Stato), confermate dalle rilevazioni statistiche condotte sul portafoglio assicurativo in essere presso Reale Mutua.

3) Rivedibilità delle basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione

Reale Mutua si riserva inoltre il diritto di modificare la misura del tasso di interesse garantito (tasso tecnico), previsto nei coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia. In tal caso la modifica riguarderà comunque soltanto i capitali originati dai versamenti successivi all'entrata in vigore di detta modifica.

Art. 23 - Limiti e condizioni delle modifiche

La modifica della misura del tasso di interesse garantito per la rendita e dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia non potrà essere effettuata:

- prima che siano interamente trascorsi tre anni dalla decorrenza del contratto;
- nei tre anni precedenti l'inizio di erogazione della rendita facendo in ogni caso riferimento ai limiti di età previsti dal regime obbligatorio di appartenenza;
- durante l'erogazione della rendita.

Art. 24 - Modalità di comunicazione delle eventuali variazioni all'aderente

Reale Mutua comunica all'aderente l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia e del tasso tecnico garantito utilizzato per il loro calcolo, almeno 120 giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata.

Nell'ipotesi in cui la modifica di uno degli elementi descritti produca effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'aderente, entro 90 giorni dalla data di comunicazione della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Art. 25 - Dichiarazioni dell'aderente ai fini fiscali

Se l'aderente sottoscrive PENSIONE REALE CLASSIC provenendo, per trasferimento, da altra forma previdenziale deve compilare il modulo di adesione nella parte relativa alla richiesta di trasferimento e l'apposito modulo fornito in tale occasione da Reale Mutua.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'aderente deve far pervenire a Reale Mutua una dichiarazione riportante l'eventuale importo versato nel corso dell'anno precedente che non ha portato in deduzione. In assenza di tale comunicazione, Reale Mutua considera dedotti tutti i contributi versati.

Art. 26 - Normative FATCA e CRS

A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l'Agenzia delle Entrate italiana all'autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service).

L'identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato.

Reale Mutua si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza).

La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Art. 27 - Documentazione necessaria per i pagamenti da parte di Reale Mutua

Le richieste di anticipazione, riscatto o erogazione della prestazione pensionistica devono essere inoltrate a Reale Mutua con le modalità descritte all'art. 20 delle presenti condizioni generali di contratto e accompagnate dalla documentazione di seguito indicata necessaria a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Qualora l'aderente abbia sottoscritto altri contratti della presente forma previdenziale, Reale Mutua gestirà la posizione in modo complessivo.

Pertanto, in caso di riscatto o erogazione della prestazione pensionistica verrà considerato tutto il montante accumulato nelle varie posizioni contrattuali sottoscritte nella presente forma previdenziale dal medesimo aderente.

La richiesta di anticipazione diviene irrevocabile dal momento dell'acquisizione, da parte di Reale Mutua, della documentazione completa.

Decesso dell'aderente

In caso di decesso dell'aderente prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica, Reale Mutua paga agli eredi o ai soggetti designati:

- per la parte di contributi investita nei fondi interni, l'importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite al momento della ricezione della comunicazione di decesso per il loro valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della comunicazione di decesso;
- per la parte di contributi investita nella gestione interna separata, l'intera posizione individuale accumulata, data dalla somma dei capitali maturati a fronte di ogni singolo versamento, ulteriormente rivalutata per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di comunicazione del decesso.

In aggiunta Reale Mutua corrisponde la "Garanzia Eredi", costituita dal 3,50% della somma dei contributi versati nei fondi interni fino al momento della comunicazione di decesso, al netto delle spese di adesione.

L'importo per la "Garanzia Eredi", non può essere superiore a 52.000 €.

Al fine di ottenere la prestazione, gli eredi o i soggetti designati devono presentare a Reale Mutua i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'aderente;
- atto di notorietà redatto in tribunale o dal notaio o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal quale risulti:
 - se l'aderente abbia lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione
 - chi siano gli eredi legittimi, in caso di designati in modo generico;
- copia autenticata del testamento (se esistente);
- copia di documento d'identità, codice fiscale e indirizzo completo dei soggetti designati;
- decreto del giudice tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di designato minorenne o incapace.

Riscatto parziale o totale del contratto (inoccupazione, invalidità permanente)

L'aderente può ottenere il riscatto del 50% della posizione maturata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 252/05 per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti un periodo di inoccupazione superiore a 12 mesi e inferiore a 48 mesi:
 - dichiarazione aggiornata rilasciata dal Centro per l'impiego attestante la cessazione dell'attività lavorativa, la motivazione della cessazione dell'attività lavorativa e il conseguente periodo di inoccupazione (almeno 12 mesi).
- Sospensione del rapporto di lavoro per ricorso da parte del datore di lavoro a cassa integrazione ordinaria o straordinaria a zero ore per un periodo di almeno 12 mesi:
 - dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante il ricorso a procedura di Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o straordinaria) a zero ore con sospensione del rapporto di lavoro per un periodo pari o superiore ai 12 mesi.
- Cessazione dell'attività lavorativa conseguente all'assoggettamento a procedura di mobilità:
 - dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro attestante che la risoluzione del rapporto di lavoro con l'aderente è dipesa da ricorso a procedura di mobilità.

L'aderente può ottenere il riscatto del 100% della posizione maturata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 252/05 per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti un periodo di inoccupazione superiore a 48 mesi:
 - dichiarazione aggiornata rilasciata dal Centro per l'Impiego attestante la cessazione dell'attività lavorativa, la motivazione della cessazione dell'attività lavorativa e il conseguente periodo di inoccupazione (almeno 48 mesi).
- Perdita dei requisiti di partecipazione:
 - dichiarazione aggiornata rilasciata dal Centro per l'Impiego attestante la cessazione dell'attività lavorativa, la motivazione della cessazione dell'attività lavorativa e il conseguente stato di disoccupazione o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata presso un notaio o pubblico ufficiale incaricato del Comune di appartenenza attestante la cessazione dello status di lavoratore e il suo perdurare al momento della richiesta.
- Sopravvenuta invalidità permanente:
 - certificato di invalidità permanente, che presenti una percentuale di grado pari o superiore al 66% e che risulti accertata successivamente all'iscrizione al Piano Individuale.

Anticipazioni

L'aderente può ottenere l'anticipazione presentando:

- la documentazione indicata nel "Documento sulle anticipazioni".

Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'aderente può ottenere la RITA presentando:

- la documentazione indicata nel "Modulo di richiesta RITA".

Trasferimento verso altra forma pensionistica

L'aderente può richiedere il trasferimento verso altra forma pensionistica presentando la seguente documentazione:

- modulo di richiesta di trasferimento contenente le informazioni relative alla forma pensionistica complementare di destinazione (denominazione e relativo albo Covip)*;
- documento di riconoscimento e codice fiscale dell'aderente in corso di validità.

*Reale Mutua provvederà a contattare la forma pensionistica indicata al fine di ottenere il nulla osta al trasferimento. Solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione e previa verifica della completezza della documentazione trasmessa, Reale Mutua procederà al trasferimento della somma maturata in favore della forma pensionistica indicata.

Liquidazione della prestazione pensionistica

L'aderente può ottenere la liquidazione della prestazione pensionistica presentando la seguente documentazione:

- estratto conto integrato (ECI) aggiornato rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite il sito INPS oppure ECOCERT aggiornato rilasciato dall'INPS;

in alternativa:

- copia della comunicazione rilasciata dall'Ente di Previdenza di base di appartenenza, attestante la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio;
- certificazione di esistenza in vita dell'aderente e, in caso di liquidazione della rendita reversibile o certa, del reversionario/soggetto designato;
- documento di riconoscimento in corso di validità dell'aderente e, in caso di liquidazione in rendita reversibile o certa, copia del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del reversionario/soggetto designato.

Art. 28 - Tempistiche per i pagamenti da parte di Reale Mutua

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, per ogni tipologia di liquidazione, a eccezione del trasferimento verso altra forma pensionistica, Reale Mutua paga la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'aderente o dei soggetti designati.

Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, Reale Mutua invia all'aderente richiesta di integrazione e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Ogni pagamento, tranne nel caso di trasferimenti verso altra forma pensionistica per i quali avviene una rimessa diretta, viene effettuato presso la competente agenzia con modalità definite anche in base alle esigenze del designato, in osservanza della normativa vigente.

Art. 29 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell'aderente o dei designati.

In virtù dell'applicazione della tassazione per maturazione sui risultati netti, prevista dal D. Lgs. 252 del 05/12/2005, a ogni 31 dicembre verrà prelevato dal contratto il numero di quote necessario al pagamento di tale imposta.

Le somme investite nella gestione separata sono soggette a imposta sostitutiva la cui aliquota è determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 30 - Pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità

Le posizioni individuali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 252/05 sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del D.Lgs. 252/05 non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 31 - Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza/domicilio del consumatore (aderente o designato).

SEZIONE B - REGOLAMENTO DEI FONDI DI INVESTIMENTO

Art. 1 - Regolamento della gestione separata “Previdenza Reale”

1) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome “PREVIDENZA REALE” (di seguito “Fondo”).

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal regolamento n° 38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni generali di contratto.

2) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è mensilmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

3) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE con merito di credito coerente con le finalità della gestione. La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR (“organismi di investimento collettivo del risparmio”) e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del

Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse;
- altre attività non citate in precedenza e ritenute ammissibili alla copertura delle riserve matematiche.

4) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Possono inoltre gravare sul Fondo le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuto alla Covip ai sensi di legge, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di responsabile del Piano Individuale Pensionistico.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

All'inizio di ogni mese viene determinato, con le medesime modalità, il tasso medio di rendimento del Fondo realizzato nei dodici mesi immediatamente precedenti e attribuito al Contraente in funzione della ricorrenza anniversaria del contratto.

5) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

6) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli Aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà a inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

Art. 2 - Regolamento del fondo interno “Reale Linea Equilibrio”

1) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito “Società”), che viene contraddistinta con il nome “REALE LINEA EQUILIBRIO” (di seguito “fondo”).

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo “Fusione con altri fondi interni”.

2) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati sia nel comparto obbligazionario sia nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- indice EUROPEAN CENTRAL BANK ESTR OIS: 5%
- indice BLOOMBERG EUROAGGR TREASURY TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR: 45%
- indice BLOOMBERG EUROZONE DEVELOPED MARKETS LARGE CAP NET RETURN INDEX: 50%

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Indice EUROPEAN CENTRAL BANK ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro;

Indice BLOOMBERG EUROAGGR TREASURY TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona (non adotta strategie di copertura valutaria).;

Indice BLOOMBERG EUROZONE DEVELOPED MARKETS LARGE CAP NET RETURN INDEX: indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato flottante delle società a grande dimensione, rappresentativo del 70% della capitalizzazione delle società di tutti i paesi sviluppati nell'Eurozona. Tiene conto dei reinvestimenti dei dividendi e delle imposte ed è espresso in EUR (non adotta strategie di copertura valutaria).

3) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi;
- fondi di investimento mobiliare;

- strumenti monetari;
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito sia da attività finanziarie di natura obbligazionaria sia di natura azionaria.

La componente azionaria risulta essere al massimo il 60% del patrimonio del fondo.

La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

Reale Mutua si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

4) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà a effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d'imposta e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al secondo giorno lavorativo di ogni settimana, delle società del gruppo. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino a una nuova valorizzazione.

Ai fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché a fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio alla fine di ogni mese.

Tale valore non viene usato per emettere o annullare quote.

5) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari al 0,425% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza.

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

6) Modifiche regolamentari

La Società si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

7) Rendiconto della gestione

Il rendiconto del Fondo è annualmente sottoposto a esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla

attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

8) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Art. 3 - Regolamento del fondo interno "Reale Linea Futuro"

1) Aspetti generali

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata e autonoma dalle altre attività della Società Reale Mutua di Assicurazioni (di seguito "Società"), che viene contraddistinta con il nome "REALE LINEA FUTURO" (di seguito "fondo").

Si tratta di un fondo ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dello stesso.

Il fondo è suddiviso in quote e il numero delle quote componenti il fondo non è inferiore al numero di quote componenti la riserva matematica costituita per i corrispondenti contratti.

La possibilità di fusione con altri fondi interni è illustrata nell'articolo "Fusione con altri fondi interni".

2) Obiettivi

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo, con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario; il fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.

Il parametro di riferimento (Benchmark) è composto dai seguenti indici:

- indice EUROPEAN CENTRAL BANK ESTR OIS: 5%;
- indice BLOOMBERG EUROAGG TREASURY TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR: 15%;
- indice BLOOMBERG EUROZONE DEVELOPED MARKETS LARGE CAP NET RETURN INDEX: 80%.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark:

Indice EUROPEAN CENTRAL BANK ESTR OIS: indice rappresentativo del mercato monetario nell'area Euro;

Indice BLOOMBERG EUROAGGR TREASURY TR INDEX VALUE UNHEDGED EUR: indice rappresentativo del mercato delle obbligazioni pubbliche a tasso fisso e investment grade dei paesi sovrani dell'eurozona (non adotta strategie di copertura valutaria);

Indice BLOOMBERG EUROZONE DEVELOPED MARKETS LARGE CAP NET RETURN INDEX: indice azionario ponderato per la capitalizzazione di mercato flottante delle società a grande dimensione, rappresentativo del

70% della capitalizzazione delle società di tutti i paesi sviluppati nell'Eurozona. Tiene conto dei reinvestimenti dei dividendi e delle imposte ed è espresso in EUR (non adotta strategie di copertura valutaria).

3) Caratteristiche

Il fondo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire in:

- strumenti finanziari quotati, non quotati o quotandi,
- fondi di investimento mobiliare,
- strumenti monetari,
- in altri attivi diversi da quelli indicati ai punti precedenti, previa autorizzazione dell'Istituto di Vigilanza in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio.

Il patrimonio del fondo è costituito da attività finanziarie prevalentemente di natura azionaria.

La componente azionaria risulta essere almeno pari al 70% del patrimonio del fondo.

La Società può investire in strumenti finanziari derivati o in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che fanno uso di strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio del fondo non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

La Società si riserva altresì la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Il patrimonio del fondo sarà prevalentemente investito in mercati internazionali ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in euro, sia in altre valute; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di cambio.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzati sono reinvestiti nel fondo.

La valuta di riferimento è l'euro.

La Società utilizza un modello di gestione di tipo attivo, prestando in modo sistematico e adeguato un servizio di asset allocation, volto alla massimizzazione del rendimento con particolare attenzione al parametro di riferimento individuato, dal quale potrà comunque discostarsi anche in modo significativo. L'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario e azionario verrà effettuata in funzione delle condizioni di mercato.

La Società si riserva, in particolari situazioni di mercato e nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

La Società si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente ne consentisse l'utilizzo.

Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l'attività di gestione.

4) Valutazione del patrimonio del fondo interno e calcolo del valore della quota

Il patrimonio netto viene determinato sulla base delle seguenti voci:

- la posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato;
- gli interessi attivi e passivi;
- i dividendi;
- le spese a carico del fondo;
- ogni altra attività di pertinenza del fondo non precedentemente indicata.

Per posizione netta dei valori mobiliari valutati a valore di mercato si intende che:

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- i titoli quotati vengono valutati sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione della quota, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile. Se lo stesso titolo è quotato in più mercati, verrà utilizzata la quotazione del mercato che per quel titolo è da considerarsi il principale;
- i titoli non quotati vengono valutati richiedendo la valorizzazione all'emittente o a soggetto terzo specializzato, con periodicità in linea con la valorizzazione della quota;
- il valore dei contanti, dei depositi, dei dividendi e interessi, maturati e non ancora incassati, sono valorizzati al valore nominale;
- le attività espresse in valuta diversa dalla divisa di riferimento, sono convertite in tale divisa sulla base del cambio ufficiale rilevato dalla Banca Centrale Europea il giorno di valorizzazione, in sua mancanza sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- in caso di assenza di quotazioni per decisioni degli Organi di Borsa, ovvero causata da eventi di turbativa del mercato determinati dal verificarsi di circostanze quali, a titolo esemplificativo, eventi di natura politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa, tali da incidere sui valori degli strumenti finanziari che compongono il fondo, la Società provvederà a effettuare il calcolo del valore della quota nella settimana successiva al cessare dell'evento che ha originato la sospensione.

Tra le attività del fondo sono compresi i crediti d'imposta e le commissioni retrocesse dalle società di gestione dei fondi d'investimento mobiliare alla Società, laddove previsti.

Il valore della quota del fondo è pari al patrimonio netto diviso il numero delle quote che compongono il fondo, entrambi relativi al secondo giorno lavorativo di ogni settimana, delle società del gruppo. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino a una nuova valorizzazione.

Ai fini della determinazione delle posizioni individuali, nonché a fini contabili o di certificazione, il valore della quota viene anche determinato con riferimento al patrimonio alla fine di ogni mese.

Tale valore non viene usato per emettere o annullare quote.

5) Spese

Le spese a carico del fondo, calcolate settimanalmente, sono rappresentate da quanto segue:

- commissione di gestione trimestrale pari al 0,55% dovuta alla Società, calcolata settimanalmente sul patrimonio del fondo con conseguente diminuzione del valore della quota, senza riduzione del numero di quote attribuite. Le commissioni sono prelevate trimestralmente dalle disponibilità liquide del fondo;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo e ulteriori oneri di diretta pertinenza;

Non sono previste a carico del fondo commissioni per garanzie di prestazione minima e commissioni di overperformance.

6) Modifiche regolamentari

La Società si riserva di apportare al presente regolamento le modifiche derivanti dall'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente, o a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente. Di eventuali modifiche se ne darà tempestiva comunicazione al Contraente stesso.

7) Rendiconto della gestione

Il rendiconto del Fondo è annualmente sottoposto a esame da parte di una Società di Revisione iscritta nel Registro dei revisori legali del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di esprimere un giudizio sulla attendibilità delle informazioni presentate nei prospetti che lo compongono. Il periodo relativo all'esame coincide con l'anno solare. In particolare, sono verificati la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

8) Fusione con altri fondi interni

In presenza di giustificati motivi, in particolare in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente ed economica prestazione dei servizi di gestione amministrativa e finanziaria, la Società si riserva la facoltà di chiudere il fondo.

Il patrimonio maturato dal Contraente al momento della liquidazione del fondo verrà investito in un altro fondo avente caratteristiche simili, senza oneri e spese aggiuntive per il Contraente.

Della fusione del fondo verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.

Art. 4 - Regolamento della gestione separata "Previ Reale"

1) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "PREVI REALE" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal regolamento n°38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

2) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza

dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

3) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, con merito di credito coerente con le finalità della gestione.

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. corporate).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016 n. 30 (operazioni infragruppo) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse;
- altre attività non citate in precedenza e ritenute ammissibili alla copertura delle riserve matematiche.

4) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;

b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

5) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

6) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli Aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà a inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

SEZIONE C - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA

Nelle sottostanti “TAVOLE DI CONVERSIONE” sono riportati i coefficienti per la conversione della prestazione pensionistica in rendita vitalizia immediata, nonché in rendita certa e successivamente vitalizia.

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel “Documento sulle Rendite”.

Art. 1 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia immediata rivalutabile

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,02512	0,02497	0,02489	0,02483
51	0,02575	0,02558	0,02550	0,02545
52	0,02641	0,02623	0,02614	0,02609
53	0,02709	0,02691	0,02682	0,02676
54	0,02782	0,02762	0,02753	0,02746
55	0,02858	0,02837	0,02827	0,02820
56	0,02938	0,02916	0,02905	0,02898
57	0,03022	0,02999	0,02988	0,02980
58	0,03111	0,03087	0,03075	0,03067
59	0,03206	0,03180	0,03167	0,03159
60	0,03306	0,03279	0,03265	0,03256
61	0,03413	0,03383	0,03369	0,03359
62	0,03526	0,03495	0,03479	0,03469
63	0,03646	0,03613	0,03596	0,03585
64	0,03774	0,03739	0,03721	0,03709
65	0,03911	0,03873	0,03854	0,03842
66	0,04058	0,04017	0,03997	0,03983
67	0,04216	0,04172	0,04150	0,04135
68	0,04386	0,04338	0,04314	0,04299
69	0,04570	0,04518	0,04492	0,04475
70	0,04768	0,04711	0,04683	0,04665
71	0,04983	0,04921	0,04891	0,04871
72	0,05217	0,05149	0,05116	0,05094

73	0,05471	0,05396	0,05360	0,05336
74	0,05748	0,05666	0,05625	0,05599
75	0,06050	0,05959	0,05914	0,05885

Art. 2 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 5 anni e successivamente vitalizia

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,02511	0,02495	0,02488	0,02482
51	0,02574	0,02557	0,02549	0,02543
52	0,02639	0,02622	0,02613	0,02607
53	0,02708	0,02689	0,02680	0,02674
54	0,02780	0,02760	0,02751	0,02745
55	0,02855	0,02835	0,02825	0,02818
56	0,02935	0,02914	0,02903	0,02896
57	0,03019	0,02997	0,02985	0,02978
58	0,03108	0,03084	0,03072	0,03064
59	0,03202	0,03177	0,03164	0,03156
60	0,03302	0,03275	0,03262	0,03253
61	0,03408	0,03379	0,03365	0,03355
62	0,03520	0,03490	0,03474	0,03464
63	0,03640	0,03607	0,03591	0,03580
64	0,03767	0,03732	0,03715	0,03703
65	0,03903	0,03865	0,03847	0,03835
66	0,04048	0,04008	0,03988	0,03975
67	0,04204	0,04161	0,04140	0,04126
68	0,04372	0,04326	0,04303	0,04288
69	0,04553	0,04503	0,04478	0,04461
70	0,04748	0,04693	0,04666	0,04649
71	0,04958	0,04899	0,04870	0,04851
72	0,05186	0,05122	0,05090	0,05069
73	0,05432	0,05362	0,05328	0,05305

74	0,05699	0,05622	0,05585	0,05560
75	0,05988	0,05904	0,05863	0,05836

Art. 3 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 10 anni e successivamente vitalizia

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,02507	0,02492	0,02484	0,02479
51	0,02569	0,02553	0,02545	0,02539
52	0,02634	0,02617	0,02608	0,02603
53	0,02702	0,02684	0,02675	0,02669
54	0,02773	0,02754	0,02745	0,02739
55	0,02848	0,02828	0,02819	0,02812
56	0,02927	0,02906	0,02896	0,02889
57	0,03010	0,02988	0,02977	0,02970
58	0,03098	0,03074	0,03063	0,03055
59	0,03191	0,03166	0,03153	0,03145
60	0,03288	0,03262	0,03249	0,03241
61	0,03392	0,03364	0,03351	0,03342
62	0,03502	0,03473	0,03458	0,03448
63	0,03619	0,03587	0,03572	0,03562
64	0,03743	0,03709	0,03693	0,03682
65	0,03874	0,03839	0,03821	0,03809
66	0,04015	0,03977	0,03958	0,03945
67	0,04164	0,04124	0,04103	0,04090
68	0,04324	0,04280	0,04259	0,04245
69	0,04494	0,04447	0,04424	0,04409
70	0,04675	0,04625	0,04601	0,04585
71	0,04868	0,04815	0,04789	0,04772
72	0,05074	0,05017	0,04989	0,04971
73	0,05291	0,05231	0,05201	0,05182
74	0,05521	0,05457	0,05425	0,05405

75	0,05762	0,05695	0,05661	0,05640
----	---------	---------	---------	---------

Art. 4 - Coefficienti di conversione del capitale in rendita immediata rivalutabile certa per 15 anni e successivamente vitalizia

Età	Rateazione della rendita			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
50	0,02500	0,02485	0,02477	0,02472
51	0,02561	0,02545	0,02537	0,02532
52	0,02625	0,02608	0,02600	0,02594
53	0,02691	0,02674	0,02665	0,02659
54	0,02761	0,02743	0,02734	0,02728
55	0,02835	0,02815	0,02806	0,02799
56	0,02912	0,02891	0,02881	0,02874
57	0,02992	0,02971	0,02960	0,02953
58	0,03078	0,03055	0,03044	0,03036
59	0,03167	0,03143	0,03132	0,03124
60	0,03261	0,03236	0,03224	0,03216
61	0,03361	0,03334	0,03321	0,03313
62	0,03465	0,03437	0,03424	0,03415
63	0,03575	0,03546	0,03531	0,03522
64	0,03691	0,03660	0,03645	0,03635
65	0,03812	0,03780	0,03764	0,03753
66	0,03940	0,03906	0,03889	0,03878
67	0,04073	0,04038	0,04020	0,04008
68	0,04213	0,04175	0,04157	0,04145
69	0,04358	0,04319	0,04300	0,04287
70	0,04508	0,04467	0,04448	0,04434
71	0,04662	0,04620	0,04600	0,04586
72	0,04819	0,04776	0,04756	0,04742
73	0,04977	0,04934	0,04913	0,04899
74	0,05136	0,05093	0,05072	0,05058

75	0,05291	0,05249	0,05228	0,05214
-----------	---------	---------	---------	---------

Il corretto utilizzo di tutti i coefficienti sopraindicati dipende dall'anno di nascita dell'aderente.

In particolare, l'età dell'aderente è pari all'età effettiva dell'aderente più prossima alla decorrenza della rendita, ringiovanita/invecchiata in base all'anno di nascita così come definito nella tabella seguente.

Tabella del ringiovanimento in funzione della generazione di appartenenza	
Generazione	Correzione
fino al 1927	+4
dal 1928 al 1938	+3
dal 1939 al 1947	+2
dal 1948 al 1957	+1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1989	-2
dal 1990 al 2001	-3

Servizio Clienti
Buongiorno Reale

800 320 320

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20
buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



Mod. VIT8535 - 07/2026



REALE GROUP

T O G E T H E R M O R E

Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it
www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.